

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3167-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MASULLO)

Comunicata alla Presidenza il 17 settembre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali

presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali

**di concerto col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1998

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegno di legge d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, nel testo che risulta emendato e proposto dalla 7^a Commissione, ha la sua ragione d'essere nella prosecuzione di una organica politica non più limitata alla doverosa valorizzazione pubblica dei beni culturali tradizionalmente intesi come custodito deposito e istruttiva esibizione di preziose memorie della nostra civiltà, ma rivolta anche alla organizzazione di condizioni favorevoli alla propulsione delle nuove forme della creatività culturale.

A questo proposito resistono diffuse preoccupazioni, e sospettosi pregiudizi. Da un lato, si teme che vada disperso in una molteplicità di sconnessi episodi, risultato di incaute improvvisazioni, il grande potenziale inventivo della cultura italiana contemporanea. Dall'altro lato, l'intervento dello Stato, inteso quasi totalizzante sistema di potere, viene percepito come un «mecenatismo» che, proprio per la sua natura pubblica, comporta pesanti condizionamenti della libertà creativa.

Purchè invece ci si decida a considerare lo Stato come il sistema delle regole e degli strumenti democraticamente costruiti per il servizio della collettività e come fondamentale condizione di elevazione della vita civile nel suo complesso, non si può non riconoscere la necessità della fattiva attenzione delle istituzioni statali alla vita culturale della nazione. Ciò diventa tanto più evidente quando, come in questo disegno di legge, l'impegno dello Stato apre all'iniziativa privata sistematiche possibilità di operante solidarietà con le pubbliche istituzioni.

Questo importantissimo aspetto di una moderna democrazia trova nel disegno di legge in esame, attraverso anche gli emendamenti che un approfondito dibattito nella

7^a Commissione vi ha apportato, una risposta sostanzialmente positiva.

L'obiettivo centrale del disegno di legge è l'istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e l'adozione di provvedimenti che a questa iniziativa si collegano.

Nel passare all'analisi degli articoli, va sottolineato che la prima parte del disegno di legge è di carattere costitutivo. In essa si prevede la predisposizione di una serie di strutture capaci di corrispondere alla ricordata esigenza di offrire stimoli e condizioni favorevoli alla libera formazione di nuova cultura nel campo delle arti, intendendosi qui per «arte», secondo la distinzione corrente, l'arte figurativa, anche nelle sue specificazioni compositivo-architettoniche e audiovisive. Non si tocca il problema delle arti musicali e di altre manifestazioni artistiche, come il teatro, o di arti, alle une e all'altro connesse, come la danza.

Nell'articolo 1 è prevista la costituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee, a cui è assegnato il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, non solo, ma anche favorire la ricerca e le attività connesse, collaborando con il Ministero degli affari esteri per quanto riguarda la programmazione di mostre ed esposizioni in paesi stranieri. Nell'ambito del Centro funzionerà anche il Museo dell'architettura. Nello stesso articolo viene altresì prevista l'istituzione del Museo dell'audiovisivo, nell'ambito della Discoteca di Stato, e del Museo della fotografia. Tali istituti hanno autonomia sia di carattere scientifico sia di carattere gestionale. La progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento degli edifici sede del Centro e dei musei vie-

ne affidata dal Ministero per i beni culturali e ambientali con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le attività di progettazione è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e 10 miliardi nel 1999. Per la ristrutturazione edilizia del complesso dove avrà sede il Centro è autorizzata la spesa di 40 miliardi nel 1998, 25 miliardi nel 1999 e 45 miliardi nel 2000 a carico del Ministero dei lavori pubblici. Per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire 6.700 milioni per il 1999 e 6.200 milioni a decorrere dal 2000. Infine è autorizzata la spesa di 5 miliardi per ognuno degli anni dal 1998 al 2000 per l'acquisto di opere e beni da esporre negli istituiti musei.

Nell'articolo 2, precisandosi l'inclusione delle spese per il potenziamento dell'attività didattica rivolta al pubblico scolastico nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, s'introduce il rilevante principio innovativo, secondo cui gli istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali svolgono un pubblico servizio di educazione storico-artistica.

L'articolo 3, in coerenza con il principio ispiratore generale della nuova politica dei Beni culturali ed in specie con lo spirito di questo provvedimento all'esame, autorizza soggetti non solo pubblici ma anche privati a partecipare alla gestione di musei e di istituzioni analoghe. A garanzia dell'interesse pubblico la responsabilità d'indirizzo dell'attività di ogni fondazione viene affidata ad un comitato tecnico-scientifico, il cui presidente è nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

Nell'articolo 4 viene prevista l'istituzione di sezioni delle scuole di restauro dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Opificio delle pietre dure.

Nell'articolo 5 si modifica la legge n. 352 dell'ottobre 1997, su cui in sede di approvazione l'Aula del Senato e prima ancora la 7^a Commissione avevano espresso perplessità, che furono vinte solo dall'esigenza di non allungare ulteriormente l'iter

del provvedimento. Nell'Aula fu a tal proposito presentato un ordine del giorno, a cui il Governo rispose con l'impegno di rivedere la materia e a ciò oggi puntualmente si provvede.

Nell'articolo 6 si autorizza la spesa di lire 2.700 milioni per il 1998, come contributo per la realizzazione del Museo della storia della medicina di Padova.

Nell'articolo 7 vengono definiti provvedimenti di stabilizzazione, integrazione o correzione di finanziamenti per iniziative culturali di importanza nazionale.

Con l'articolo 8 si provvede al finanziamento per completare la ricostruzione e il restauro della Basilica di Noto.

Nell'articolo 9 si autorizzano i soprintendenti a contrarre mutui ventennali per l'attuazione del piano di prevenzione e sicurezza previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 203, e per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 13.422 milioni nel 1998, 3.098 milioni nel 1999 e 6.895 milioni nel 2000.

Con l'articolo 10, a modifica della precedente disposizione di legge, si autorizza l'uscita temporanea di cose costituenti il mobilio privato di personale diplomatico e consolare, che si rechi all'estero per servizio, e dei cittadini italiani chiamati a ricoprire cariche presso istituzioni comunitarie o internazionali. È altresì autorizzata l'uscita temporanea di cose, il cui trattamento restaurativo debba necessariamente avvenire all'estero. Infine il prestito di beni culturali dello Stato e di tutti gli enti territoriali a istituzioni straniere è autorizzato a condizioni di reciprocità.

Nell'articolo 11 viene modificato il termine per la prosecuzione del consolidamento della Torre di Pisa, e per il relativo finanziamento viene autorizzata la spesa integrativa di lire 850 milioni.

Con l'articolo 12, la Fondazione Museo Glauco Lombardi di Parma, per la sua rilevanza culturale, è inclusa fra gli enti am-

messi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e il corrispondente onere viene determinato per il triennio 1998-2000.

Con l'articolo 13, si stabiliscono le disposizioni di copertura finanziaria delle spese previste nel disegno di legge.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, si ritiene di dovere raccomandare all'Assemblea l'approvazione del proposto provvedimento.

MASULLO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge e su emendamenti

21 luglio 1998

La Commissione, esaminati il disegno di legge e gli emendamenti ad esso presentati, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul disegno di legge e su emendamenti

28 luglio 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 8.3 (modificato nel senso di prevedere la riduzione di 28 miliardi della copertura finanziaria di cui all'articolo 9, comma 2) e osservando che la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere interpretata come una ridefinizione dell'intestazione dell'unità previsionale corrispondente.

Quanto agli emendamenti trasmessi, formula parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 1.5, 1.7 e 6.0.3, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 7.0.1 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'approvazione dell'emendamento 9.1 e quello sull'emendamento 6.0.4 è condizionato, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione al comma 2 delle parole «lire 3.98» con le altre «lire 3.098».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali

Art. 1.

(Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei)

1. È istituito in Roma il Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee, di seguito denominato «Centro», con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni e attività connesse. Il Centro è sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del centro è istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea.

2. È istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.

3. È istituito il Museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare,

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali

Art. 1.

(Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei)

1. *Identico.*

2. **Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attività di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie.

4. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Ferma restando l'esclusione delle spese relative al personale, la gestione autonoma degli istituti può avere riguardo, sotto il profilo finanziario e contabile, alla gestione dei proventi esterni che in qualsiasi modo affluiscono al bilancio dei medesimi e ad ogni altra somma ad essi assegnata a far carico sul bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento degli istituti.

6. Il Ministero per i beni culturali e ambientali affida la progettazione degli interventi di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

7. Per le attività di progettazione e per gli interventi di adeguamento delle sedi è autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi per il triennio 1998, 1999 e 2000.

8. Per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. **L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, ad eccezione delle spese relative al personale.**

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento degli istituti **di cui al comma 5.**

7. Il Ministero per i beni culturali e ambientali affida la progettazione degli interventi di **ristrutturazione edilizia e di** adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

8. Per le attività di progettazione **connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonché** per gli interventi di adeguamento delle sedi **degli stessi**, è autorizzata **la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.**

9. Per la **ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero dei lavori pubblici.**

10. Per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire **6.700 milioni per il 1999 e di lire 6.200 milioni** a decorrere dall'anno 2000.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

9. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge.

Art. 2.

(Attività didattica nei musei)

1. Le spese per la promozione culturale e didattica nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali si intendono comprensive delle spese finalizzate a potenziare il servizio di attività didattica rivolto al pubblico scolastico. A tal fine gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, possono avvalersi della collaborazione di operatori esterni. Gli incarichi relativi a tali prestazioni possono essere conferiti ad istituzioni pubbliche, tramite apposite convenzioni, o a soggetti privati prescelti sulla base della preparazione specifica e dell'esperienza maturata.

Art. 3.

(Partecipazione a fondazioni)

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a partecipare a fondazioni costituite o da costituire con altri soggetti pubblici o privati per la gestione di musei, di complessi monumentali, di gallerie, di scavi di antichità e di parchi archeologici.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. Identico.

Art. 2.

(Attività didattica nei musei)

1. **Gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali svolgono un pubblico servizio di educazione storico-artistica.** Le spese per la promozione culturale e didattica nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali si intendono comprensive delle spese finalizzate a potenziare il servizio di attività didattica rivolto al pubblico scolastico, **con particolare riguardo alla formazione dei docenti.** A tal fine gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, possono avvalersi della collaborazione di operatori esterni. Gli incarichi relativi a tali prestazioni possono essere conferiti ad istituzioni pubbliche, tramite apposite convenzioni, o a soggetti privati prescelti sulla base della preparazione specifica e dell'esperienza maturata.

Art. 3.

(Partecipazione a fondazioni)

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a partecipare a fondazioni costituite o da costituire con altri soggetti pubblici o privati per la gestione di musei, di complessi monumentali, di gallerie, di scavi di antichità e di parchi archeologici, **sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.**

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

2. Al patrimonio delle fondazioni il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa mediante concessioni d'uso, consono alla loro natura storica od artistica, dei beni culturali che ha in consegna.

3. L'atto costitutivo o lo statuto delle fondazioni debbono prevedere che, in caso di estinzione, i diritti d'uso dei beni di cui al comma 2 si estinguono anch'essi.

4. Lo statuto deve prevedere l'istituzione, nell'ambito della fondazione, di un comitato tecnico-scientifico, composto da rappresentanti dei fondatori con professionalità e competenze specifiche rispetto ai compiti della fondazione e presieduto da una personalità del mondo della cultura nominata dal Ministro per i beni culturali e ambientali. Il comitato tecnico-scientifico determina gli indirizzi culturali per l'attività della fondazione e si esprime sulle questioni **che** ad esso **vengano** sottoposte dai fondatori.

Art. 4.

(*Scuole di restauro*)

1. Presso gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali possono essere istituite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, sezioni delle scuole di restauro dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Opificio delle pietre dure, previste dalle leggi 22 luglio 1939, n. 1240, e 20 gennaio 1992, n. 57. Le sezioni sono istituite, su proposta dei direttori delle scuole, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. L'ordinamento interno, le modalità di accesso, nonché i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi delle scuole di cui al comma 1, sono stabiliti con regolamento adottato con de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Lo statuto **della fondazione** deve prevedere, **accanto agli organi di amministrazione**, l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da **personalità di indiscussa autorevolezza negli specifici settori in cui la fondazione opera. Il comitato tecnico-scientifico, il cui presidente è nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali**, determina gli indirizzi culturali per l'attività della fondazione e si esprime sulle questioni ad esso sottoposte dai fondatori.

Art. 4.

(*Scuole di restauro*)

1. Presso gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali possono essere istituite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, sezioni delle scuole di restauro dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Opificio delle pietre dure, **scuole rispettivamente** previste dalle leggi 22 luglio 1939, n. 1240, e 20 gennaio 1992, n. 57. Le sezioni sono istituite, su proposta dei direttori delle scuole, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

creto del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(*Modifiche alla legge 8 ottobre 1997, n. 352*)

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono abrogati.

2. I commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono sostituiti dal seguente:

«8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attività culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attività o gli interventi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Modifiche alla legge 8 ottobre 1997, n. 352*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

3. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, **quali quote a carico delle soprintendenze**, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni annue a decorrere dal 1998. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 352 del 1997.

4. All'articolo 12 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di generatori *aerosol* contenuti vernici è tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato può indicare sui contenitori le medesime informazioni.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni annue a decorrere dal 1998. **Sono soppressi gli ultimi due periodi** del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 352 del 1997.

4. *Identico.*

Art. 6.

(Contributo per il Museo della storia della medicina di Padova)

1. È autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno 1998, come contributo all'amministrazione provinciale di Padova per la realizzazione, d'intesa con l'Università degli studi di Padova, del Museo della storia della medicina di Padova.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

Art. 6.

(*Modifiche alla legge 1° dicembre 1997, n. 420*)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, le parole: «Per il triennio 1997-1999 è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi per il 1999» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1997 è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Modifiche alla legge 1° dicembre 1997, n. 420, e contributi a manifestazioni ed istituzioni culturali*)

1. *Identico.*

2. **Il contributo dello Stato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 1° dicembre 1997, n. 420, è stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999.**

3. **È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per le celebrazioni e le manifestazioni culturali da realizzare in occasione dell'anno 2000.**

4. **A decorrere dal 1999 è autorizzata la spesa di lire un miliardo quale contributo dello Stato alla associazione Ferrara Musica.**

5. **È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 quale contributo dello Stato alla Società di cultura La Biennale di Venezia.**

6. **È autorizzata la spesa di lire un miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Fondazione Ravenna Manifestazioni.**

Art. 8.

(*Ricostruzione e restauro della Basilica di Noto*)

1. **Al fine di garantire la prosecuzione e il completamento delle operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica di**

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Noto, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Art. 9.

(Impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale)

1. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 203, i soprintendenti sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 e fino al 2018, di lire 12.600 milioni. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi soprintendenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa di lire 13.422 milioni nel 1998, lire 3.098 milioni nel 1999 e lire 6.895 milioni nel 2000.

Art. 10.

(Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089)

1. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, come sostituito dall'articolo 22 della legge 30 marzo 1998, n. 88, è sostituito dai seguenti:

«3. Può essere autorizzata l'uscita temporanea per un periodo non superio-

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

Art. 7.

(*Modifica alla legge 7 marzo 1997, n. 53*)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, è prorogato al 31 dicembre 1999.

2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 7 marzo 1997, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1999.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

re alla durata del mandato all'estero degli interessati:

a) delle cose costituenti il mobilio privato degli agenti diplomatici o consolari e dei funzionari che si rechino all'estero per servizio;

b) dei cittadini italiani chiamati a ricoprire, presso istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportino il loro trasferimento all'estero per periodi determinati.

3-bis. È comunque autorizzata l'uscita delle cose da sottoporre ad analisi, indagini e interventi di conservazione e restauro che debbano essere necessariamente effettuati all'estero, nonchè delle cose costituenti l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero.

3-ter. Il prestito di beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni in favore di istituzioni culturali straniere è autorizzato a condizioni di reciprocità nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Le condizioni e la durata del prestito sono definite con apposite convenzioni».

Art. 11.

(*Modifica alla legge 7 marzo 1997, n. 53*)

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

Art. 8.

(Lavori socialmente utili)

1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi nel 1998.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 7 e 9, e dell'articolo 7, comma 2, pari complessivamente a lire 35 miliardi nel 1998, 35 miliardi e 850 milioni nel 1999 e 35 miliardi nel 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantona-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 12.

(Estensione dei benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390)

1. La fondazione Museo Glauco Lombardi di Parma, per la sua rilevanza culturale, è inclusa fra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, **commi 8, 9 e 11**, dell'articolo **8, dell'articolo 9 e dell'articolo 11**, comma 2, pari complessivamente a lire **68.422 milioni** nel 1998, **61.548 milioni** nel 1999 e **74.495 milioni** nel 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

mento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 8, dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 8, comma 1, pari complessivamente a lire 31 miliardi e 250 milioni nel 1998, 2 miliardi e 250 milioni nel 1999 e a lire 18 miliardi e 250 milioni nel 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, **comma 10**, dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo **7** e **dell'articolo 12**, pari complessivamente a lire **3.300 milioni** nel 1998, **23.000 milioni** nel 1999 e **33.500 milioni** nel 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Identico.